



Dott.ssa Fabiana Togandi
NOTAIO

Repertorio n. 21.025

Raccolta n. 13.642

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di giugno
(24 giugno 2019)

In Roma, Via Tolmino n. 1, presso il mio studio, alle ore tredici e minuti quindici.

Innanzi a me dottor Fabiana Togandi Notaio in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

E' presente:

- TEDESCHI Ermanno, nato a Torino il 20 settembre 1961, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della:

- "ASSOCIAZIONE ITALIANA JERUSALEM FOUNDATION - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" in forma abbreviata AIJF - ONLUS", con sede in Roma, Via Francesco Siacci n. 6, avente codice fiscale 97623670581.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, mi fa presente che è stata convocata a mezzo posta elettronica inviata ai soci ed ai membri del Consiglio Direttivo nei modi e nei termini di cui allo statuto sociale, in questo luogo, per questi ora e giorno, l'assemblea della associazione per discutere e deliberare, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Adeguamento dello Statuto della Associazione in bae alla normativa prevista dal Codice del Terzo Settore da attuarsi entro il prossimo 2 agosto 2019.

Indi il comparente, nella prefata qualifica, mi chiede di assistere alla presente assemblea e di elevarne il relativo verbale in forma pubblica, e avendo io notaio aderito alla richiesta dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza, a norma del vigente statuto, il medesimo comparente il quale, constatata la presenza, in proprio e per deleghe riscontrate regolari e da restare depositate agli atti dell'Associazione, di:

a) n. 13 (tredici) associati su un totale di 15 (quindici) aventi diritto di voto, essendo presenti sé medesimo, Mirella Petteni, Virginia Ripa di Meana, Lorenza Jona Celesia, Vivien Mesauda Buaron, Maria Teresa Venturini Fendi per delega a Lorenza Jona Celesia, Tamar Millo per delega a Virginia Ripa di Meana, Giorgio Camariato per delega a Virginia Ripa di Meana, Antonella Sabina Florio per delega a Lorenza Jona Celesia, Fabio Alberto Regolo per delega a Virginia Ripa di Meana, Chèrie Dyana Fadlun per delega a Virginia Ripa di Meana, Virginia Claudia Dwek per delega a Virginia Ripa di Meana, Micaela Goren Monti per delega a Virginia Ripa di Meana;

b) del Consiglio Direttivo in persona di sé medesimo Presidente sono presenti i Consiglieri Vivien Mesauda Buaron e Mirella Petteni, mentre sono assenti giustificati Maria Venturini Fendi, Tamar Millo e Chèrie Dyana Fadlun sono assenti giustificati ed hanno dichiarato di essere a conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno e di non avere eccezioni da sollevare al riguardo,

il tutto come risulta dall'elenco presenze allegato agli atti della associazione,

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di Roma 4
il 1° luglio 2019
al n. 21225 Serie 1T

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita essendo presente, così come previsto dallo statuto sociale, il quorum costitutivo degli associati aventi diritto di voto, e quindi atta a discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento di cui all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea la necessità di adeguare lo statuto sociale della Associazione al dettato del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche ed integrazioni in materia di istituzione del Registro del "Terzo Settore"; precisa che l'associazione, stante il suo oggetto sociale e l'attività svolta, dovrà essere iscritta come "E.T.S." ed in tal senso è stata prevista la modifica dello statuto che i soci hanno già ricevuto in allegato alla lettera di convocazione della presente assemblea.

Il Presidente pertanto dà lettura ed illustra all'assemblea le modifiche introdotte, sia quelle obbligatorie che quelle facoltative, articolo per articolo, invitando l'assemblea a deliberare in merito e precisa che in merito alla bozza già diffusa la formulazione da lui letta differisce agli artt. 16 e 17 ove è prevista e disciplinata la figura del Presidente Onorario.

L'assemblea, udita la relazione del presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera:

- 1) - di adottare la forma di Ente del Terzo Settore;
- 2) - di adottare il nuovo statuto sociale riformulato con le modifiche, così come proposto dal Presidente, e di approvarlo integralmente e che il presidente mi consegna nella sua redazione aggiornata e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea essendo le ore tredici e minuti cinquantacinque.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della associazione.

Con riferimento ai contenuti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento U.E. n.679/2016 GDPR, il comparente dichiara di aver ricevuto l'informativa prevista dalla legge ed espressamente autorizza me Notaio alla conservazione ed al trattamento dei dati contenuti nel presente atto, al fine di dare allo stesso attuazione ed eseguirne i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di Legge, anche in relazione alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze organizzative, amministrative, contabili e fiscali dello studio; conferma inoltre l'esattezza delle indicazioni relative alle proprie generalità e codici fiscali come sopra dichiarati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale lo ha approvato dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano, il presente atto occupa quattro pagine e quanto della presente di due fogli e viene sottoscritto alle ore quattordici.

FIRMATO: ERMANNIO TEDESCHI - FABIANA TOGANDI NOTAIO

Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme, custodito in deposito nelle mie raccolte.

Si rilascia per uso di parte.



Dott.ssa Fabiana Togar
NOTAIO

ALLEGATO "A" REP. 21.025 RACC. 13.642

- STATUTO -

- ART. 1 -

DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita con sede in Roma, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE ITALIANA JERUSALEM FOUNDATION - ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma abbreviata "AIJF - E.T.S."

- ART. 2 -

DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita in anni 30 (trenta) dalla data della sua costituzione, salvo proroga.

- ART. 3 -

SCOPI

L'associazione, apolitica e senza fini di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017, in particolare con lo svolgimento, sia in Italia che all'estero, di attività nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali a persone non autonome, anziani e disabili, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, ed alla Legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modifiche ed integrazioni;

b) interventi e prestazioni socio sanitarie;

	c) azioni e prestazioni assistenziali finalizzate alla promozione della salute,	
	promozione e rimozione presidi per portatori di patologie acquisite e/o	
	congenite, il tutto ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei	
	Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della	
	Repubblica Italiana n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modifiche od	
	integrazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28	
	marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa;	
	e) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e	
	storico di cui alla Legge 1° giugno 1939 n. 1089, e successive modifiche ed	
	integrazioni;	
	f) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché ricerca	
	scientifica di particolare interesse sociale, nei limiti di cui ai punti 8 ed 11	
	del primo comma, lettera a), dell'articolo 10 del d. Lgs n. 460/1991, con	
	esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di	
	materiali di cui all'art. 7 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, e successiva	
	modifiche ed integrazioni;	
	g) promozione della cultura e dell'arte;	
	h) tutela dei diritti civili;	
	i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non	
	violenza e della difesa non armata;	
	l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei	
	diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui	
	al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di	

	aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge	
	8 marzo 2000 n. 53, ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,	
	comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modifiche ed	
	integrazioni.	
	Tali attività saranno svolte sia direttamente sia tramite o congiuntamente con	
	la "The Jerusalem Foundation", con sede in Gerusalemme (Israele) le cui	
	finalità sono analoghe.	
	Inoltre l'Associazione, per il perseguimento delle sue finalità, potrà	
	intraprendere ogni iniziativa necessaria od opportuna per il perseguimento	
	delle sue finalità.	
	- ART. 4 -	
	ATTIVITA' DIVERSE	
	L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo	
	Settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle indicate al	
	precedente articolo 3, secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito	
	Decreto Ministeriale.	
	- ART. 5 -	
	RACCOLTA FONDI	
	L'Associazione potrà porre in essere un complesso di attività ed iniziative al	
	fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la	
	richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi.	
	L'associazione potrà pertanto realizzare l'attività di raccolta fondi, anche in	
	forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico od	
	attraverso la cessione od erogazione di beni o servizi di modico valore, nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	

sostenitori ed il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

- ART. 6 -

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione é costituito dal contributo annuale ordinario dei soci, dalle elargizioni volontarie, nonché dai beni mobili ed immobili acquistati con queste ultime, dalle sottoscrizioni, dai lasciti e dai fondi che saranno raccolti mediante pubblica sottoscrizione.

- ART. 7 -

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo é devoluto, previo parere motivato dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dello statuto o degli organi sociali o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere é reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato é tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal parere sono nulli.

- ART. 8 -

DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita

	dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano	
	imposte per legge o siano effettuate in favore di altri Enti del Terzo Settore,	
	che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria	
	struttura.	
	L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la	
	realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente	
	connesse.	
	L'Associazione, inoltre, é obbligata, nella denominazione ed in qualsivoglia	
	segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, ad utilizzare la	
	locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "E.T.S.".	
	- ART. 9 -	
	SOCI E CATEGORIE DI SOCI	
	Il numero dei soci é illimitato.	
	L'adesione all'Associazione é a tempo indeterminato e non può essere	
	disposta per un periodo temporaneo.	
	All'Associazione possono aderire coloro i quali, persone fisiche od Enti,	
	intendano partecipare alla concreta attuazione dello scopo sociale.	
	Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:	
	1) - Soci fondatori;	
	2) - Soci ordinari.	
	Sono Soci Fondatori coloro che hanno promosso la nascita dell'Associazione	
	ed hanno partecipato alla costituzione della medesima.	
	Sono Soci Ordinari coloro che chiedono di far parte dell'Associazione,	
	successivamente alla sua costituzione, e che intendano, per competenza ed	
	attività, contribuire al perseguimento dei fini dell'Associazione.	

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa nelle sue varie espressioni.

I soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo con la dichiarazione di condividere lo scopo dell'Associazione stessa e di proporsi l'impegno di approvarne ed osservarne lo statuto.

Il Consiglio Direttivo provvede a deliberare sulle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (termine per il cui computo si applicano le disposizioni sulla sospensione feriale dei termini giudiziari).

In assenza dell'accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa é stata respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non é tenuto ad esplicitarne la motivazione.

La qualità di Socio si perde per morte, recesso, decadenza od esclusione.

Il Socio può recedere in qualsiasi momento; é tuttavia tenuto al pagamento del contributo annuale relativo all'anno in cui si verifica il recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza.

Il Socio in mora nel pagamento di tre quote annuali di iscrizione é considerato decaduto ad ogni effetto.

L'ammontare delle quote ordinarie annuali a carico dei soci é terminato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I versamenti di tali quote e qualsiasi altro versamento straordinario da parte dei Soci sono comunque a fondo perduto e non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Pertanto non può farsi luogo a richieste di rimborso di quanto versato neppure in caso di scioglimento dell'Associazione od in caso di morte (od estinzione se ente), di recesso ovvero di esclusione del Socio. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, per successione od a titolo particolare od universale, per atto tra vivi od a causa di morte.

Il Socio può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo assunta con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione e delle delibere assembleari;
- b) per motivata incompatibilità del suo comportamento con le finalità dell'Associazione.

- ART. 10 -

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- prendere visione dei bilanci e dei registri contabili.

I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni;

	svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e	
	gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento	
	ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.	
	- ART. 11 -	
	SOSTENITORI	
	Sono considerati SOSTENITORI quelle personalità della scienza, della	
	cultura, del mondo politico ed economico che hanno acquisito particolari	
	benemerenze e riconoscimenti nei campi di interesse dell'Associazione e	
	coloro che effettuino versamenti ritenuti di particolare rilevanza dal	
	Consiglio Direttivo i quali, pur non intendendo partecipare all'attività	
	dell'Associazione, ne apprezzino gli scopi e contribuiscano a sostenerne	
	l'operato.	
	- ART. 12 -	
	ORGANI	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice-Presidente;	
	d) il segretario;	
	e) il Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsto dalla legge.	
	L'eleggibilità degli organi amministrativi é libera.	
	- ART. 13 -	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	L'Assemblea é l'organo sovrano dell'Associazione, é composta da tutti i suoi	

	Soci e si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.	
	Hanno diritto di voto nelle Assemblee tutti i soci che risultino iscritti	
	all'Associazione da almeno 3 (tre) mesi e risultanti dal libro dei soci.	
	Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria occorre	
	la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al	
	voto e per la validità delle delibere il voto della maggioranza dei presenti o	
	rappresentati aventi diritto di voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria può	
	deliberare a maggioranza assoluta qualunque sia il numero dei presenti con	
	diritto di voto.	
	L'Assemblea straordinaria, riunita per modificare l'atto costitutivo e lo	
	statuto, é validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei	
	soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea straordinaria riunita per deliberare lo scioglimento e la	
	liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio - nonché	
	l'eventuale destinazione di utili di gestione, fondi, riserve o capitale durante	
	la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge -	
	delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi	
	diritto di voto.	
	- ART. 14 -	
	COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea:	
	a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione	
	legale dei beni;	

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulle modificazioni dello statuto;

f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

- ART. 15 -

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, é convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea, inoltre, deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne é fatta richiesta motivata da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci o da 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso se il Presidente del Consiglio Direttivo non vi provvede la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta mediante avviso da spedire a tutti i Soci ed ai componenti del Consiglio Direttivo, a mezzo raccomandata a.r. od a mezzo fax od a mezzo e-mail ovvero altro mezzo equipollente, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale termine in caso di urgenza può essere ridotto a tre giorni. L'avviso dovrà indicare l'ordine del

	giorno con gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza	
	e la data dell'eventuali seconda convocazione che non potrà aver luogo nello	
	stesso giorno fissato per la prima.	
	L'Assemblea é di norma presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o	
	da altro associato designato dagli intervenuti.	
	Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario scelto anche tra i non soci.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea.	
	Ciascun associato maggiore di età ha un solo voto.	
	I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega	
	scritta anche in calce all'avviso di convocazione.	
	Ciascun Socio non può rappresentare più di 5 (cinque) Soci che non siano	
	componenti del Consiglio Direttivo.	
	L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati	
	in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona	
	fedeltà e di parità di trattamento dei Soci ed é, pertanto, necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio	
	ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione	
	predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare	
	e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

- ART. 16 -

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo é costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, scelti anche tra i non soci, che durano in carica tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo possono rinunciare alla carica loro conferita, comunicando per iscritto le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un proprio membro, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione e il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere portato l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il consigliere cooptato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale sostituzione; in tal caso la rinuncia dei consiglieri ha effetto dal momento della ricostituzione del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo é investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nonché dei

	fondi che costituiranno il patrimonio dell'Associazione e per la gestione dei	
	medesimi.	
	Il Consiglio Direttivo potrà istituire speciali Comitati, composti da membri	
	nominati dal Consiglio stesso, per lo svolgimento delle proprie iniziative.	
	Tali Comitati avranno durata collegata alle iniziative.	
	Il Consiglio Direttivo potrà nominare anche un Presidente Onorario scelto tra	
	tutti coloro che, per capacità, professionalità ed onorabilità, si sono distinti	
	nei campi nei quali opera l'Associazione. La carica di Presidente Onorario	
	avrà solo carattere rappresentativo e non percepirà alcun compenso.	
	Spetta altresì al Consiglio Direttivo:	
	a) - eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;	
	b) - provvedere alla nomina di un Segretario;	
	c) - provvedere all'eventuale nomina di uno o più Presidenti Onorari;	
	d) - approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile, insieme al bilancio	
	preventivo dell'anno in corso;	
	e) proporre all'Assemblea l'ammontare del contributo annuale.	
	- ART. 17 -	
	POTERI	
	Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, un Vice	
	Presidente il quale svolge le funzione di Presidente in caso di assenza od	
	impedimento di quest'ultimo, nonché uno o più Presidenti Onorari ai quali,	
	di volta in volta, all'atto della nomina, il Consiglio Direttivo potrà attribuirà i	
	poteri per specifiche attività.	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi	

ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, per qualsiasi ordine e grado di giurisdizione.

Spetta altresì al Presidente:

a) - convocare il Consiglio Direttivo e presiederlo, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;

b) - dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo firmando gli atti necessari e facendo quant'altro si rendesse opportuno e necessario, con facoltà di sostituire a sé procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti;

c) - sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

d) - curare l'osservanza del presente Statuto, promuovendone le opportune modificazioni qualora si rendesse necessario;

e) - provvedere ai rapporti con le Autorità tutorie;

f) - adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno o necessario "anche di straordinaria amministrazione", riferendo, nel più breve tempo possibile, al Consiglio Direttivo;

g) - curare la redazione del bilancio preventivo e del progetto di bilancio consuntivo - con la situazione patrimoniale, economica e finanziaria - da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea, con le note di commento e con la distinzione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. Il bilancio preventivo ed il progetto di bilancio consuntivo, sui quali ha deliberato il Consiglio Direttivo, devono restare depositati a cura del Presidente del Consiglio medesimo, presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei Soci che abbiano interesse alla loro lettura,

previa apposita istanza da rivolgere allo stesso Presidente;

h) - curare la tenuta e la conservazione dei libri sociali e contabili previsti dalla legge e dai regolamenti o volontariamente istituiti, nonché del libro delle adunanze delle deliberazioni assembleari, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dei Soci dell'Associazione.

In caso di mancanza o di altro impedimento del Presidente, eguali poteri spettano al Vice Presidente.

Il libro delle adunanze assembleari e quello dei Soci possono essere consultati, da parte dei Soci, presso la sede dell'Associazione dietro istanza presentata al Presidente del Consiglio Direttivo.

- ART. 18 -

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede dell'Associazione od altrove, di norma in seduta ordinaria, due volte l'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno o necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente, con invito scritto spedito mediante lettera raccomandata A.R., almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e che giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima della riunione stessa, con l'indicazione del giorno e del luogo previsto per la riunione nonché dell'ordine del giorno. Può essere prevista la data della seconda convocazione per altro giorno.

In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata a mezzo telegramma, telefax o telex o a mezzo di posta elettronica, anche certificata, da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio Direttivo é costituito con la presenza della metà dei suoi membri in prima convocazione e di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri in seconda convocazione. In entrambi i casi le deliberazioni di ordinaria amministrazione del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, tra esse comprese quelle il cui valore eccede euro 5.000,00 (cinquemila/00) od il corrispondente controvalore in altra valuta e quelle riguardanti la eventuale cooptazione di consiglieri, occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

- ART. 19 -

IL SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri, cui é affidato il compito di redigere i verbali delle riunioni.

Altre funzioni spettanti al Segretario potranno essere determinate dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, ovvero con successiva delibera del

	Consiglio a maggioranza dei suoi componenti.	
	Il Segretario dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.	
	- ART. 20 -	
	VERBALI	
	I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono	
	essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere	
	sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.	
	- ART. 21 -	
	COMPENSI	
	Sia il Consiglio Direttivo che il Segretario non percepiscono alcun compenso	
	per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per	
	ragioni del loro ufficio.	
	- ART. 22 -	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Quando previsto ed obbligatorio per Legge, può essere nominato	
	dall'Assemblea dei Soci un organo di controllo, anche monocratico.	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice	
	Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le	
	categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice civile.	
	Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere	
	posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni di cui al D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili,	
	nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	-

contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità della legge. Il bilancio sociale darà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- ART. 23 -

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale od una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero di Economia e Finanza.

Il corrispettivo del revisore é determinato dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. L'incarico ha la durata prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa; la revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. Il revisore svolge le funzioni in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

- ART. 24 -

BILANCIO

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio, sentita la relazione del Collegio dei Revisori ove nominato, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'esercizio, unitamente alla propria relazione ed alla proposta di destinazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria dell'ente.

Le scritture contabili cronologiche e sistematiche che stanno alla base del bilancio sono redatte in modo da esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere.

- ART. 25 -

SCIoglimento

L'Associazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Verificandosi una causa di scioglimento, viene nominato dall'Assemblea dei Soci un Liquidatore cui sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione.

Ultimate le operazioni di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo é devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni che saranno dettate dal Consiglio Direttivo.

FIRMATO: ERMANN0 TEDESCHI - FABIANA TOGANDI NOTAIO

